

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★Regolamento (CEE) n. 3485/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 1
- ★Regolamento (CEE) n. 3486/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che proroga l'applicazione del regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare 2
- ★Regolamento (CEE) n. 3487/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni 3
- ★Regolamento (CEE) n. 3488/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo all'aggiornamento annuale della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 4
- ★Regolamento (CEE) n. 3489/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70, per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca 11
- ★Regolamento (CEE) n. 3490/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo al mantenimento dei prezzi di ritiro e di riferimento nonché dei valori forfettari applicati per il calcolo della compensazione finanziaria nel settore dei prodotti della pesca 14
- ★Regolamento (CEE) n. 3491/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 584/75, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso 15
- Regolamento (CEE) n. 3492/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento 17

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 3493/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	18
Regolamento (CEE) n. 3494/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1981	20
*Regolamento (CEE) n. 3495/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, relativo a misure transitorie concernenti l'importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi	21
*Regolamento (CEE) n. 3496/80 del Consiglio, del 31 dicembre 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79, (CEE) n. 2592/79 e (CEE) n. 649/80, che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi	23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3485/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'adesione della Grecia rende necessaria la modifica del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2782/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Le uova da cova sono trasportate in imballaggi puliti in modo ineccepibile, che contengono esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili,

che provengono da un solo stabilimento e che recano almeno la menzione: "uova da cova", "rugeæg", "Bruteier", "αύγά προς έκκόλαψιν", "eggs for hatching", "œufs à couver" o "broedeieren" ».

2. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 6*

Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo se recano, in caratteri di almeno 3 mm di altezza, il nome del paese d'origine e la dicitura stampata "cova", "rugeæg", "Brutei", "προς έκκόλαψιν", "hatching", "à couver" o "broedei". I relativi imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili, dello stesso paese d'origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) le indicazioni che figurano sulle uova;
- b) la specie di volatili da cui provengono le uova;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3486/80 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1980****che proroga l'applicazione del regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 435/80 è limitata al 31 dicembre 1980, data presunta di entrata in vigore della seconda convenzione ACP-CEE e della nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea;

considerando che la convenzione e la decisione entreranno in vigore a tale data; che è pertanto opportuno prorogare l'applicabilità del regolamento (CEE) n. 435/80 per tutta la durata della convenzione e della decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 435/80, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 28 febbraio 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3487/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/77 ⁽¹⁾ prevede che sia concessa una compensazione finanziaria ai trasformatori per i limoni di origine comunitaria da essi acquistati ad un prezzo minimo calcolato in base al prezzo di acquisto della categoria di qualità III maggiorato del 15 % del prezzo di base; che, a motivo della chiusura del mercato italiano, tale regime è stato limitato ai quantitativi di prodotti che subiscono la concorrenza di prodotti analoghi importati da paesi terzi;

considerando che il regime d'importazione applicato dalla Grecia al momento dell'adesione non comprende misure restrittive; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1035/77 in modo che la produzione greca possa beneficiare della compensazione finanziaria per l'insieme dei quantitativi dei limoni greci che saranno trasformati, esclusi quelli destinati alla produzione di succhi da commercializzare sul mercato italiano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è sostituito dal testo seguente:

- La compensazione è concessa:
 - per quanto concerne le industrie situate al di fuori dell'Italia, per prodotti di origine comunitaria acquistati al suddetto prezzo di acquisto minimo e che sono stati utilizzati nella produzione di succo commercializzato fuori dell'Italia,
 - per quanto concerne le industrie situate in Italia, per l'85 % dei prodotti di origine comunitaria acquistati al suddetto prezzo di acquisto minimo. Tuttavia essa è concessa per una percentuale superiore di questi prodotti, qualora l'interessato possa comprovare, per una determinata campagna, che i quantitativi di succo smerciati fuori dell'Italia superano l'85 % dei quantitativi totali che egli ha commercializzato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Esso si applica soltanto ai contratti di trasformazione conclusi a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

(¹) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3488/80 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1980

relativo all'aggiornamento annuale della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2845/77 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 36 e 41, lettera b),

considerando che all'articolo 35 il regolamento (CEE) n. 1736/75 richiede l'elaborazione dei dati secondo la versione in vigore della nomenclatura dei paesi riportata nell'allegato C;

considerando che l'articolo 36 del suddetto regolamento impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la nomenclatura dei paesi nella sua versione valida a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;considerando che la versione della nomenclatura valida a decorrere dal 1° gennaio 1980 era allegata al regolamento (CEE) n. 2566/79 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che è ora necessario pubblicare la versione della nomenclatura valida a decorrere dal 1° gennaio 1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione valida a decorrere dal 1° gennaio 1981 della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 329 del 22. 12. 1977, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO
DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA STESSA

(Versione valida con decorrenza dal 1° gennaio 1981)

EUROPA

Comunità

001	Francia	Compreso Monaco
002	Belgio e Lussemburgo	
003	Paesi Bassi	
004	Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾	Compresi Berlino Ovest e i territori austriaci di Jungholz e di Mittelberg; non compreso il territorio di Büsingen
005	Italia	Compresa San Marino
006	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isole del Canale e isola di Man
007	Irlanda	
008	Danimarca	
009	Grecia	

Altri paesi d'Europa

024	Islanda	
025	Isole Færøer	
028	Norvegia	Compresi l'arcipelago dello Svalbard e l'isola Jan Mayen
030	Svezia	
032	Finlandia	Compresa le isole Åland
036	Svizzera	Compresi il Liechtenstein, il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
038	Austria	Non compresi i territori di Jungholz e di Mittelberg
040	Portogallo	Compresa le Azzorre e Madera
042	Spagna	Compresa le Baleari; non comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla
043	Andorra	
044	Gibilterra	
045	Città del Vaticano	
046	Malta	Compresa Gozo e Comino
048	Iugoslavia	
052	Turchia	
056	Unione Sovietica	
058	Repubblica democratica tedesca ⁽¹⁾	Compreso Berlino Est
060	Polonia	
062	Cecoslovacchia	
064	Ungheria	
066	Romania	
068	Bulgaria	
070	Albania	

⁽¹⁾ Il commercio con la Repubblica democratica tedesca e Berlino Est non è ripreso nelle statistiche del commercio estero della Repubblica federale di Germania.

AFRICA

Africa settentrionale

- 202 Isole Canarie
204 Marocco
205 Ceuta e Melilla Compresi Peñon de Vélez de la Gomera, Peñon de Alhucemas e le isole Chafarinas
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan

Africa occidentale

- 228 Mauritania
232 Mali
236 Alto Volta
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
248 Senegal
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
280 Togo
284 Benin
288 Nigeria

Africa centrale, orientale e meridionale

- 302 Camerun
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Príncipe
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda
328 Burundi
329 Sant'Elena e dipendenze Dipendenze di Sant'Elena : isola dell'Ascensione e isole Tristan da Cunha
330 Angola Compresa Cabinda
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
346 Kenia

350	Uganda	
352	Tanzania	Tanganica, Zanzibar e Pemba
355	Seicelle e dipendenze	Isole Mahé, Silhouette, Praslin (di cui La Digue), Frégate, Mamelles e Récifs, Bird e Denis, Plate e Coëtivy, isole Amirante, isole Alphonse, isole Provvidenza e isole Aldabra
357	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
366	Mozambico	
370	Madagascar	
372	Riunione	Comprese l'isola Europa, l'isola Bassas da India, l'isola Juan de Nova, l'isola Tromelin e le isole Gloriose
373	Maurizio	Isola Maurizio, isola Rodrigues, isole Agalega e Cargados, Carajos Shoals (isole San Brandon)
375	Comore	Grande Comore, Anjouan e Mohéli
377	Mayotte	Grande-Terre e Pamanzi
378	Zambia	
382	Zimbabwe (ex Rhodesia)	
386	Malawi	
390	Repubblica del Sud Africa e Namibia	
391	Botswana	
393	Swaziland	
395	Lesotho	

AMERICA

America settentrionale

400	Stati Uniti d'America	Compreso Portorico
404	Canada	
406	Groenlandia	
408	Saint-Pierre e Miquelon	

America centrale e del sud

412	Messico	
413	Bermude	
416	Guatemala	
421	Belize	
424	Honduras	Comprese le isole Swan
428	El Salvador	
432	Nicaragua	Comprese le isole Corn
436	Costarica	
442	Panama	Compresa l'ex Zona del Canale
448	Cuba	
451	Indie occidentali	Stati associati delle Indie occidentali: Antigua, San Cristoforo (St Kitts) — Nevis — Anguilla; isole Vergini britanniche; Montserrat
452	Haiti	
453	Bahamas	
454	Isole Turks e Caicos	
456	Repubblica Dominicana	
457	Isole Vergini degli Stati Uniti	

458	Guadalupa	Comprese Marie-Galante, le isole delle Saintes, le isole della Petite-Terre, la Désirade, San Bartolomeo e la parte settentrionale di San Martino
460	Dominica	
462	Martinica	
463	Isole Cayman	
464	Giamaica	
465	Santa Lucia	
467	San Vincenzo	Comprese le isole Grenadine settentrionali
469	Barbados	
472	Trinidad e Tobago	
473	Grenada	Comprese le isole Grenadine meridionali
476	Antille olandesi	Curaçao, Aruba, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino
480	Colombia	
484	Venezuela	
488	Guyana	
492	Suriname	
496	Guyana francese	
500	Ecuador	Comprese le isole Galapagos
504	Perù	
508	Brasile	
512	Cile	
516	Bolivia	
520	Paraguay	
524	Uruguay	
528	Argentina	
529	Isole Falkland e dipendenze	Dipendenze delle isole Falkland: Georgia Australe e isole Sandwich Australi

ASIA

Vicino e Medio Oriente

600	Cipro	
604	Libano	
608	Siria	
612	Irak	
616	Iran	
624	Israele	
628	Giordania	
632	Arabia Saudita	
636	Kuwait	
640	Bahreïn	
644	Qatar	
647	Emirati arabi uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Kaymah e Fujayrah
649	Oman	
652	Yemen del Nord	
656	Yemen del Sud	

Altri paesi d'Asia

660	Afganistan	
662	Pakistan	
664	India	Compreso il Sikkim
666	Bangladesh	
667	Maldive	
669	Sri Lanka	
672	Nepal	
675	Bhutan	
676	Birmania	
680	Tailandia	
684	Laos	
690	Vietnam	
696	Campuca (Cambogia)	
700	Indonesia	
701	Malaysia	Malesia, Sarawak e Sabah
703	Brunei	
706	Singapore	
708	Filippine	
716	Mongolia	
720	Cina	
724	Corea del Nord	
728	Corea del Sud	
732	Giappone	
736	Taiwan	
740	Hong Kong	
743	Macao	

AUSTRALIA, OCEANIA ED ALTRI TERRITORI

800	Australia	
801	Papuasie-Nuova Guinea	Comprese la Nuova Bretagna, la Nuova Irlanda, Lavongai, le isole dell'Amiragliato, Bougainville, Buka, le isole Green, d'Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark e l'arcipelago della Louisiade con le loro dipendenze
802	Oceania australiana	Isole Cocos (Keeling), isola Christmas, isole Heard e McDonald, isola di Norfolk
803	Nauru	
804	Nuova Zelanda	Non compresa la dipendenza di Ross (Antartide)
806	Isole Salomone	
807	Tuvalu	
808	Oceania americana	Samoa americane, Midway, Wake e Johnston, Kingman Reef, Palmyra e Jarvis, Howland e Baker, Guam, Caroline, Marianne e Marshall
809	Nuova Caledonia e dipendenze	Dipendenze della nuova Caledonia: isola dei Pini, isole della Lealtà, Huon, Bélep, Chesterfield e isola Walpole
811	Isole Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi

812	Kiribati	
813	Isole Pitcairn	
814	Oceania neozelandese	Isole Tokelau e Niue ; isole Cook
815	Figi	
816	Vanuatu (ex Nuove Ebridi)	
817	Tonga	
819	Samoa occidentali	
822	Polinesia francese	Isole Marchesi, isole della Società, isole Gambier, isole Tubuai e arcipelago delle Tuamotu, compresa l'isola Clipperton
890	Regioni polari	Regioni artiche non nominate né comprese altrove ; Antartide ; comprese l'isola Nuova Amsterdam, l'isola San Paolo, le isole Crozet, le isole Kerguelen e l'isola Bouvet

DIVERSI

950	Provviste e dotazioni di bordo	Facoltativo
958	Paesi e territori non determinati	Facoltativo
977	Paesi e territori non precisati per ragioni commerciali o militari	Facoltativo

REGOLAMENTO (CEE) N. 3489/80 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70, per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2518/70 della Commissione, del 10 dicembre 1970, relativo alla constatazione dei corsi e alla fissazione dell'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 390/80⁽⁴⁾, deve essere completato con l'aggiunta dei mercati all'ingrosso e porti rappresentativi della Grecia;

considerando che l'evoluzione constatata per i naselli sui mercati della Comunità rende necessario aggiungere nell'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi il porto di Mallaig e depennarne viceversa i porti di Bremerhaven, Cuxhaven e Hamburg;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2518/70 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980.

(3) GU n. L 271 del 15. 12. 1970, pag. 15.

(4) GU n. L 45 del 20. 2. 1980, pag. 10.

ALLEGATO

MERCATI ALL'INGROSSO E PORTI RAPPRESENTATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA

I. Prodotti dell'allegato I A del regolamento (CEE) n. 100/76

1. Aringhe	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer Bremerhaven/Cuxhaven Dunmore East/Cobh Hirtshals/Skagen Lillybegs Lerwick
	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Mallaig/Oban/Ullapool/Stornoway Scheveningen/IJmuiden
2. Sardine	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Ancona/Cesenatico Chioggia/Porto Garibaldi Kavala La Turballe Marseille Patras Port-Vendres Saint-Guénolé Salerno Salonica Sete Trapani Viareggio
3. Sebastì	L'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer Bremerhaven/Cuxhaven Oostende
4. Merluzzi bianchi	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead Boulogne-sur-Mer Bremerhaven/Cuxhaven Esbjerg/Thyborøn Grimsby/Hull IJmuiden Oostende
5. Merluzzi carbonari	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Aberdeen Boulogne-sur-Mer Bremerhaven/Cuxhaven Grimsby/Hull Hirtshals/Skagen IJmuiden Lorient
6. Eglefini	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead Boulogne-sur-Mer Bremerhaven/Cuxhaven Grimsby/Hull Hanstholm/Thyborøn IJmuiden Killybegs Lorient Oostende
7. Merlani	L'insieme dei mercati di	Aberdeen/Peterhead Boulogne-sur-Mer IJmuiden Lorient
8. Sgombri	L'insieme dei mercati di	Boulogne-sur-Mer Concarneau Douarnenez Falmouth Hirtshals/Skagen IJmuiden Killybegs

	L'insieme dei mercati di	Mallaig/Ullapool Newlyn Pireo Plymouth
9. Acciughe	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Ancona/Cesenatico Chioggia/Porto Garibaldi Kavala Patras Pireo Port-Vendres Pozzuoli Saint-Jean-de-Luz Salerno Salonica Trapani Viareggio
10. Passere di mare	L'insieme dei mercati di	Esbjerg/Thyborøn Lowestoft Hamburg IJmuiden Zeebrugge
11. Naselli		La Rochelle Lorient Mallaig
II. Prodotti dell'allegato I C del regolamento (CEE) n. 100/76		
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.		
	L'insieme dei mercati di	Cuxhaven/Dorum/Spieka/Wremen Den Oever Husum Zeebrugge
III. Prodotti dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 100/76		
1. Sardine	L'insieme dei mercati di L'insieme dei mercati di	Concarneau/Douarnenez Bayonne/Saint-Jean-de-Luz Kavala Salonica
2. Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i>		Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto
3. Calamari (<i>Loligo</i> sp.p.)		Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto
4. Calamari (<i>Omnastrephes sagittatus</i> , <i>Todarodes sagittatus</i> , <i>Illex</i> sp.p.)		Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto
5. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola</i> <i>rondeleti</i>)		Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto
6. Polpi delle specie <i>Octopus</i>		Anzio Bari Pireo San Benedetto del Tronto
IV. Prodotti dell'allegato III A del regolamento (CEE) n. 100/76		
Tutte le specie di tonni		Audierne Cagliari Camaret Concarneau Douarnenez Saint-Jean-de-Luz Trapani

REGOLAMENTO (CEE) N. 3490/80 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1980****relativo al mantenimento dei prezzi di ritiro e di riferimento nonché dei valori forfettari applicati per il calcolo della compensazione finanziaria nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3444/80⁽³⁾, il Consiglio ha deciso di mantenere i prezzi fissati dai regolamenti (CEE) n. 2813/79⁽⁴⁾, (CEE) n. 2814/79⁽⁵⁾, (CEE) n. 2815/79⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2816/79⁽⁷⁾; che occorre di conseguenza mantenere anche i prezzi di ritiro e di riferimento e i valori forfettari sino alla data di fissazione dei prezzi per la campagna 1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di ritiro e di riferimento e i valori forfettari fissati dai regolamenti (CEE) n. 3051/79, (CEE) n. 3052/79, (CEE) n. 3053/79 e (CEE) n. 3056/79 rimangono in vigore fino al 1° febbraio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980.

(3) GU n. L 359 del 31. 12. 1980.

(4) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 3.

(6) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 5.

(7) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3491/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 584/75, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso;

considerando che è auspicabile rendere meno rigida tale procedura, sopprimendo l'obbligo di pubblicare, nel bando di gara, il quantitativo totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima;

considerando che, qualora sia indetta una gara settimanale, tutte le offerte di restituzione presentate possono essere superiori a quanto sarebbe possibile accettare per soddisfare ai criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76; che, nell'ambito di tale gara, si è ritenuto utile poter indicare, in taluni casi, il livello della restituzione che sarebbe stato accettabile;

considerando che nella prassi sono indette gare per l'esportazione verso destinazioni determinate; che è opportuno che i titoli rechino menzioni particolari a questo proposito; che occorre altresì rendere più comprensibili talune disposizioni concernenti il rilascio dei titoli di esportazione, nonché lo svincolo della cauzione nell'ambito delle gare; che è pertanto preferibile riunire tutte queste disposizioni nel regolamento (CEE) n. 584/75 invece di recepirle in ciascuno dei regolamenti relativi all'indizione di una gara particolare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 584/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« 1. L'indizione della gara di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/76 è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ».

2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

« 2. La decisione di gara è accompagnata da un bando di gara stabilito dalla Commissione. Il bando reca l'indicazione delle varie date per la presentazione delle offerte e dei servizi competenti degli Stati membri ai quali devono essere indirizzate.

Esso può indicare anche il quantitativo totale che può formare oggetto di fissazioni della restituzione massima all'esportazione quali sono previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un periodo di almeno quindici giorni. Nel bando è inoltre indicata la data limite per la presentazione delle offerte ».

3. È inserito il seguente articolo:

« Articolo 1 bis »

La gara può essere limitata alle esportazioni verso paesi o zone di destinazione determinati. In tal caso, la domanda di titolo ed il titolo recano, nella casella 13, la menzione dei paesi o delle zone di destinazione indicati nel regolamento relativo all'indizione della gara. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione ».

4. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(4) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76, e/o, se del caso, di non dar seguito alla gara ».

5. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 7*

1. La cauzione viene svincolata :

- a) per l'offerta che non è stata presa in considerazione ;
- b) — quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta esportazione sulla base del titolo di esportazione rilasciato in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e
— in condizioni identiche a quelle applicabili per lo svincolo della cauzione del titolo d'esportazione rilasciato in seguito alla gara ;
- c) quando l'esportazione non ha potuto essere effettuata per motivi di forza maggiore.

2. Per la cauzione costituita ai fini della gara si applicano le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 ».

6. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 8*

1. Quando l'aggiudicatario presenta, entro i termini prescritti, la domanda di titolo di esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il titolo di esportazione è rilasciato per le quantità per le quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario. In caso di forza maggiore i termini prescritti possono essere prorogati.

2. Quando non è rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), la cauzione viene incamerata, salvo caso di forza maggiore ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che gli organismi d'intervento tedesco, danese, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungarne il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

— 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° maggio 1980;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3493/80 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1980****che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3486/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 486/80 della Commissione⁽³⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine, menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, validi per le importazioni da realizzare nel primo trimestre 1981, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.

⁽²⁾ Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.

ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Κλάση του Κοινού Δασμολογίου Numero della tariffa doganale comune Nr. van. het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif	Belgique Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark DM/100 kg	Deutschland DM/100 kg	Ελλάδα Δρχ/100 χγρ	France FF/100 kg	Ireland £ Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg
01.02 A II	2 620,94	492,56	188,42	3 808,53	372,90	42-045	73 220	180,72	43-454
02.01 A II a) 1	4 979,80	935,88	358,02	7 236,27	708,51	79-888	139 121	343,37	82-562
02.01 A II a) 2	3 983,81	748,70	286,42	5 789,01	566,81	63-910	111 296	274,70	66-050
02.01 A II a) 3	5 975,78	1 123,06	429,62	8 683,54	850,21	95-865	166 945	412,05	99-076
02.01 A II a) 4 aa)	7 362,31	1 403,82	499,28	10 854,39	1 062,77	119-831	210 484	507,65	112-176
02.01 A II a) 4 bb)	8 491,02	1 605,77	595,56	12 415,91	1 215,66	137-070	239 596	585,48	135-870
02.01 A II b) 1	4 101,83	768,92	297,81	5 945,30	582,11	65-635	114 127	282,83	68-964
02.01 A II b) 2	3 281,47	615,13	238,25	4 756,23	465,69	52-508	91 301	226,26	55-171
02.01 A II b) 3	5 127,29	961,15	372,26	7 431,64	727,64	82-044	142 657	353,54	86-206
02.01 A II b) 4 aa)	6 057,23	1 153,37	413,14	8 917,93	873,16	98-453	172 794	417,66	93-068
02.01 A II b) 4 bb) 11	5 127,29	961,15	372,26	7 431,64	727,64	82-044	142 657	353,54	86-206
02.01 A II b) 4 bb) 22 (1)	5 127,29	961,15	372,26	7 431,64	727,64	82-044	142 657	353,54	86-206
02.01 A II b) 4 bb) 33	6 990,99	1 322,53	489,69	10 225,88	1 001,22	112-892	197 374	482,04	111-650
02.06 C I a) 1	7 362,31	1 403,82	499,28	10 854,39	1 062,77	119-831	210 484	507,65	112-176
02.06 C I a) 2	8 456,28	1 605,77	583,35	12 415,91	1 215,66	137-070	240 180	583,08	132-098
16.02 B III b) 1 aa)	8 456,28	1 605,77	583,35	12 415,91	1 215,66	137-070	240 180	583,08	132-098

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes.

(1) Entry under this subheading is subject to the production of a certificate issued on conditions laid down by the competent authorities of the European Communities.

(1) Η ύπαρξη ελς την διάκριση ταύτην εξαρτάται εκ της προσκομίσως πιστοποιητικού έκδομένου καθ' όρουσ προβλεπομένουσ παρά των άρμοδίων άρχών.

(1) Die Zulassung zu dieser Tarifstelle ist abhängig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften festgesetzten Voraussetzungen entspricht.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt voorgelegd hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen.

(1) Henførsel under denne underposition er betinget af, at der fremlægges en licens, der opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i De europæiske Fællesskaber.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/80 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1980****relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1981**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3486/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 486/80 della Commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa le modalità d'applicazione nel settore delle carni bovine del regolamento (CEE) n. 435/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno stabilire i quantitativi per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal 1° gennaio 1981; che, per il Botswana, la deci-

sione 80/354/CEE, del 17 marzo 1980⁽⁴⁾, stabilisce che attualmente le importazioni sono soggette a misure sanitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 486/80, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1981 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana :	18 916 tonnellate,
Kenia :	142 tonnellate,
Madagascar :	7 579 tonnellate,
Swaziland :	3 363 tonnellate.

*tonnellate.**Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.⁽²⁾ Vedi pag 2 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 23. 3. 1980, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/80 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1980

relativo a misure transitorie concernenti l'importazione, durante il primo trimestre 1981, di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con alcuni paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che tali accordi sono in corso di negoziato con altri paesi terzi;

considerando che, in attesa d'una proposta della Commissione al Consiglio relativa al regime applicabile ad una terza categoria di paesi terzi tradizionalmente fornitori di prodotti del settore in questione, alcuni dei quali non hanno ancora iniziato negoziati con la Comunità, è opportuno dare a questi paesi la possibilità di esportare verso la Comunità fino al 31 marzo 1981 taluni quantitativi a condizioni analoghe a quelle previste per i paesi terzi che hanno avviato negoziati con la Comunità;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione⁽²⁾, per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sino al 31 marzo 1981, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune è limitata al 10 % ad valorem nei limiti dei quantitativi seguenti, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo interessato e per categoria :

Paesi terzi	01.04 B	02.01 A IV a)	02.01 A IV b)
Cile	0	0	125
Iugoslavia	40	850	0
Spagna	0	125	0
Altri paesi terzi (tranne l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e l'Uruguay)	25	25	25

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è di 0,47.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 2666/80 ⁽¹⁾.
2. Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, i titoli d'importazione saranno rilasciati entro il limite dei quantitativi indicati nello stesso articolo.
3. Le domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 sono presentate dal 2 al 15 gennaio 1981.
4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 19 gennaio 1981, alle ore 17.
5. Prima del 27 gennaio 1981 la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine :
 - a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti,
 - b) o di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica.
6. I titoli sono rilasciati il 30 gennaio 1981.

Articolo 3

1. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine.

Per i prodotti della sottovoce 01.04 B la richiesta di titolo ed il titolo recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti :

- « Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 3495/80]. Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg » ;
- « Importafgiften begrænses til 10 % af værdien [jf forordning (EØF) nr. 3495/80]. Licensen er gyldig for (mængde i tal og bogstaver) ... kg » ;
- « Beschränkung der Abschöpfung auf 10 v. H. nach dem Wert [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3495/80]. Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg » ;
- « Είσοδος περιορισμένη στο 10 % κατ' αξία [έφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3495/80]. Πιστοποιητικό έγκυρο για (ποσότης αριθμητικῶς και ὀλογράφως) ... χγρ » ;
- « Levy limited to 10 % ad valorem [application of Regulation (EEC) No 3495/80]. Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg » ;
- « Prélèvement limité à 10 % ad valorem [application du règlement (CEE) n° 3495/80]. Certificat valable pour (quantité en chiffres et en lettres) ... kg » ;
- « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 3495/80]. Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg » .

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione ; a tale scopo, la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano per telex alla Commissione, prima del 13 febbraio 1981, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione in base al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3496/80 DEL CONSIGLIO

del 31 dicembre 1980

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79, (CEE) n. 2592/79 e (CEE) n. 649/80,
che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio
greggio e di prodotti petroliferi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1893/79⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1149/80⁽²⁾, che scade il 31 dicembre 1980, il Consiglio ha introdotto nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2592/79⁽³⁾ e (CEE) n. 649/80⁽⁴⁾, che scadono il 31 dicembre 1980, il Consiglio ha stabilito le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79;

considerando che, data la situazione dell'approvvigionamento è importante che la Commissione sia tempestivamente informata sui prezzi delle forniture di

petrolio greggio e di prodotti petroliferi e che è pertanto opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 1980 il meccanismo di sorveglianza delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1893/79, nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2592/79 e nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 649/80, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 28 febbraio 1981.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Colette FLESCH

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1980, pag. 1.

AVVISO AL LETTORE

L'aumento dei costi di produzione ha reso necessaria per l'anno civile 1981 la revisione del prezzo d'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed al suo supplemento.

I prezzi sono stati fissati come segue :

Gazzetta ufficiale L + C: FB 5 000 / Lit 147 500

Supplemento S: FB 2 100 / Lit 63 200

Si prega rinnovare l'abbonamento tramite l'ufficio vendite competente (vedi elenco in ultima pagina di copertina).